



TORINO 30.04.13

OSSERVAZIONI DI MARCO BAVA

**SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
REGOLAMENTO IN MATERIA DI
“RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO DA PARTE DI
START-UP INNOVATIVE TRAMITE PORTALI ON-LINE”**

29 Marzo 2013 Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **30 aprile 2013 on-line** per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno**,

Titolo IV - Provvedimenti sanzionatori e cautelari

Art. 24

(Provvedimenti cautelari)

1. La Consob, in caso necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell’attività del gestore per un periodo massimo di novanta giorni qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob atte a dar luogo alla radiazione dal registro

Tale sospensione cautelativa deve essere fondata su elementi certi che possono essere confutati dalla controparte attraverso l’intervento di un suo avvocato di fiducia ad un collegio del riesame che deve essere costituita presso il tribunale ove ha la sede legale il gestore.

Tale collegio deve essere composto da tre membri eletti dai consigli degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti.

Oppure

Abolizione dell’art.24.

